

Pergolato in legno, serve il collaudo statico?

30 Aprile 2020

Un pergolato in legno può avere ripercussioni sulla pubblica incolumità, tanto da rendere necessario il collaudo statico per la sua installazione? Secondo la Corte di Cassazione no. I giudici hanno spiegato i motivi di questo orientamento con la sentenza 12851/2020.

Pergolato in legno, il caso

La Cassazione ha messo fine ad un contenzioso sorto dopo la realizzazione di un pergolato in legno. Il Tribunale ordinario sosteneva che, date le sue caratteristiche, non avesse ripercussioni sulla pubblica incolumità e che non fosse quindi necessaria alcuna autorizzazione sismica.

Di parere opposto il Procuratore della Repubblica, secondo il quale il pergolato necessitava del collaudo statico e non poteva rientrare nel novero dell'edilizia libera.

Pergolato in legno, Cassazione: non pregiudica l'incolumità

La Cassazione ha respinto le posizioni del Procuratore spiegando che, in base all'articolo 67 del Testo Unico dell'edilizia (**Dpr 380/2001**), il collaudo statico è richiesto solo per le costruzioni annoverate nell'articolo 53, comma 1 dello stesso Testo Unico. Si tratta di:

- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Al contrario, ha sottolineato la Cassazione, in questo elenco non rientrano le **strutture in legno**.

La Cassazione, inoltre, non ha avuto motivo di dubitare che il manufatto, per le sue caratteristiche costruttive, si qualificasse effettivamente come intervento di edilizia libera. Per questo motivo ha confermato la posizione del Tribunale ordinario, cioè che non fosse necessario il collaudo statico.

Pergolato, quando rientra nell'edilizia libera

Ricordiamo che il pergolato compare nell'elenco non esaustivo delle **principali opere di edilizia libera**, contenuto nel **DM 2 marzo 2018**, che attua la disciplina sulla Scia (**D.lgs. 222/2016**).

Per rientrare nell'edilizia libera, il pergolato deve essere di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo. Per decretare in modo definitivo come realizzare il pergolato, vanno quindi condotte verifiche sulle caratteristiche costruttive del manufatto.